


N. 00981/2010 REG.ORD.SOSP.  
N. 01484/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2010, proposto da:

Said Tabit, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Segreto,  
Annunziato Veneroso, con domicilio eletto presso Annunziato  
Veneroso in Salerno, via Memoli,12 c/o Memoli;

*contro*

Questore di Salerno; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Distr. Salerno, domiciliata per legge in Salerno, corso  
Vittorio Emanuele N.58;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento del Questore della Provincia di Salerno n.191  
Cat.A/11.Imm./2010, recante archiviazione dell'istanza tesa ad  
ottenere il permesso di soggiorno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che -anche secondo quanto riconosciuto dalle stesse linee di indirizzo emanate dal Ministero dell'interno con la circolare n. 52/1997, contenente chiarimenti operativi all'Ingresso dell'Italia nel sistema Schengen- i sistemi di informazione hanno natura meramente notiziale e non vincolante per lo stato ricevente e

Considerato che nel caso di cittadino straniero richiedente il primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, segnalato da altro Stato contraente come inammissibile, non vi è automatismo tra la segnalazione Schengen da parte di uno Stato estero e la revoca o il diniego del permesso di soggiorno da parte dell'Autorità di P.S..

Considerato che l'amministrazione resistente ha adottato il provvedimento senza una adeguata ponderazione delle circostanze specifiche, relative anche all'assenza di precedenti penali a carico del ricorrente.

Considerato pertanto di dovere accogliere il ricorso ai fini del riesame da parte dell'amministrazione resistente ai fini dell'attivazione della procedura di consultazione ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Convenzione Schengen.

Considerato che le spese possono compensarsi relativamente a questa fase.

P.Q.M.

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

Accoglie e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 gennaio 2011 .

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni De Leo, Presidente

Giovanni Grasso, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)